COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 12 NOV 2014 N. 2028 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 27 NOV 2014.

Lì 12 NOV 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 82 del **10 Novembre 2014**

OGGETTO: Sisto Antonio - Concessionario moroso pinetina comunale in Castellaneta Marina. Incarico a legale di fiducia per recupero canoni maturati.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha attivato le procedure ed azioni, anche giudiziarie, per il recupero delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dai vari debitori, al fine di instaurare e perseguire il corretto esplicarsi dell'azione amministrativa anche in un settore, quello del recupero crediti, che fino ad oggi sembra aver consentito comportamenti non del tutto scrupolosi ed attenti da parte degli uffici interessati.

CONSIDERATO che l'Ufficio Patrimonio, da ultimo nel mese di giugno dell'anno 2012, ha intimato ai concessionari di pinetine comunali in Castellaneta Marina di procedere al saldo di quanto dovuto, evidenziando una situazione non più sostenibile e, coinvolgendo, a sostegno dell'azione intrapresa, anche i responsabili del Servizio Finanziario e degli Affari Generali, al fine di poter efficacemente contrastare il fenomeno della evasione/elusione dei pagamenti da parte di numerosi concessionari.

DATO ATTO che:
- con decreto sindacale n. 12/2014 è stato conferito incarico all'avv. Alessandro Russo, con studio in con studio in Palagianello (TA) alla Via Matteotti n. 3, l'incarico di proporre tutte le azioni necessarie per il recupero dei canoni dovuti dai concessionari delle pinetine comunali di Castellaneta Marina morosi.
- che il predetto legale, svolta l'attività preliminare di intimazione, a mezzo raccomandata r.r., ai morosi di provvedere al saldo delle somme dovute, ha comunicato che alcuni concessionari non hanno inteso prendere contatti con lo studio

legale procedente ovvero hanno posto in essere azioni dilatorie al solo fine di non procedere ai pagamenti dovuti, per cui necessita procedere con il procedimento monitorio.

RAVVISATA la necessità di perseguire l'obiettivo di attivare tutte le possibili azioni nei confronti dei concessionari morosi delle pinetine comunali, non essendo assolutamente più procrastinabile l'obiettivo del recupero delle somme dovute dagli stessi e che, pertanto, è indispensabile la conferma dell'incarico già conferito all'avv. Alessandro Russo, con studio in Palagianello (TA) alla Via Matteotti n. 3, giusto decreto sindacale sopra richiamato, affinché proceda con le ulteriori azioni necessarie per il recupero dei crediti vantati da questo Ente nei confronti del sig. Sisto Antonio, concessionario di pinetina in Castellaneta Marina.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale ""*Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere*"" è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell''ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o dei dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St.., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis).* ..... comma 3, lett. d) ""*agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....*";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1) di proporre, a mezzo di legale di fiducia di questa amministrazione, tutte le azioni necessarie per il recupero dei canoni dovuti dal sig. Sisto Antonio, concessionario morosa di pinetina in Castellaneta Marina per lo stabilimento balneare denominato "Trocadero", cui è già stata inoltrata più volte richiesta di pagamento dei canoni dovuti;
2) di confermare l'incarico, già conferito con proprio decreto menzionato in premessa, all'avv. Alessandro Russo, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Palagianello (TA) alla Via Matteotti n. 3, legale di fiducia di questa Amministrazione, affinché proceda a proporre tutte le azioni necessarie per il recupero del credito vantato da questo Ente nei confronti del concessionario moroso di pinetina comunale;
3) stabilire che all' assunzione degli eventuali impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità;
4) stabilire che il rapporto professionale con il predetto legale incaricato sia disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione, che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del servizio e dal legale incaricato, ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfettario pattuito. Si precisa, ad ogni buon conto, che la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro